



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1279

Seduta del 13/11/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE FORMATIVE COMUNI E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PREPOSTE, NELL'AMBITO DEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (EU) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

Il Dirigente

Luca Vaghi

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 – Pilastro 6 “Lombardia protagonista” – Ambito strategico 6.3 “Sport e grandi eventi” - Obiettivo strategico 6.3.1 “Promuovere l’attività sportiva”, nell’ambito del quale si definisce che “particolare attenzione sarà dedicata inoltre allo sport all’aria aperta e allo sviluppo e valorizzazione delle professioni sportive (maestri di sci e guide alpine)”;

VISTO la legge 8 marzo 1991, n. 81 che pone a carico delle Regioni l’organizzazione dei corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, con la collaborazione dei Collegi regionali dei maestri di sci, ed in particolare gli articoli:

- 6 (Abilitazione tecnico-didattico-culturale), ove stabilisce che l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell’articolo 9, e che i corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all’articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;
- 8 (Competenze della Federazione italiana sport invernali - FISI), ove stabilisce che la FISI, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, e che le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all’articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica;
- 16 (Funzioni del collegio nazionale), ove stabilisce che spetta al collegio nazionale dei maestri di sci, tra l’altro, coordinare l’attività dei collegi regionali dei maestri di sci, definire, in accordo con la FISI i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all’estero e collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l’ordinamento della professione, ed altro;

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna”, ed in particolare:

- l’art. 1 comma 1, lettera i), che indica, tra le finalità delle disposizioni della Legge stessa, la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
- l’art. 2 che indica tra i soggetti coinvolti per il perseguimento delle attività all’art. 1,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

il Collegio Regionale dei Maestri di sci;

- l'art. 10 comma 7 che istituisce, quale organo di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci il Collegio Regionale dei Maestri di sci;
- l'art. 11 commi 1 e 2 lett. a) che prevede che la Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione e corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 10, comma 7, nonché degli organi tecnici della FISl;

VISTO l'art. 3 comma 1 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 "Norme per la promozione delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna", che prevede che la direzione regionale competente:

- "organizza, almeno ogni due anni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e i relativi esami, distinti per ciascuna disciplina";
- "stabilisce modalità di svolgimento e programmi in collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico-pratici e didattici, in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISl) preferibilmente operanti in Lombardia";
- "definisce le sedi di svolgimento, le date di prove attitudinali, corsi ed esami, l'eventuale numero minimo di candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizione alle prove attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun corso";

RICHIAMATI:

- il Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14/03/2019 e s.m.i. che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'art. 49-ter della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabilisce inoltre i contenuti della prova di formazione comune ("PFC") e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla;
- in particolare, l'art. 2 del Regolamento 2019/907, ove stabilisce che "la PFC comprende una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II rispettivamente";
- la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/09/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013, che all'articolo 49-ter (Prove di formazione comuni) ha stabilito che il superamento di una prova di formazione comune (intesa come prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali) in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro;

VISTI in particolare i punti 1.1.4 (Commissioni esaminatrici della Prova attestante l'abilità tecnica) e 2.1.4 (Commissioni esaminatrici della Prova attestante le competenze relative alla sicurezza) dell'allegato II (Organizzazione della prova di formazione comune - PFC) ove prevedono che, nell'ambito delle Commissioni esaminatrici, lo Stato membro organizzatore o l'organo competente (intendendosi per "organo competente" qualsiasi organo elencato nell'allegato I, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC – per l'Italia: Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, Federazione Italiana Sport Invernali, Collegi Regionali e Provinciali) possono delegare tale potere di nomina a terze parti;

VISTO l'accordo tra Collegio Nazionale di maestri di sci (Col.Naz.) – e Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) Col.Naz. – F.I.S.I. del 15/11/2019, con il quale gli enti menzionati hanno stabilito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 16 della legge n. 81/1991 che i corsi di formazione debbano prevedere le Prove Formative Comuni di cui al Regolamento sopra richiamato;

DATO ATTO che i Criteri definiti ed approvati dal Col.Naz., in accordo con la F.I.S.I., per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, per ogni singola disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 8 marzo 1991, n. 81, prevedono che, fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale e il rilascio del diploma di abilitazione alla professione, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, è subordinata al conseguimento della Prova Formativa Comune di sicurezza (di seguito anche PFC-S), oltre alla prova formativa comune tecnica (di seguito anche PFC-T) per lo sci-alpino;

VISTA la Delibera del Consiglio direttivo del Col.Naz. del 14/12/2022, con la quale sono state approvate le linee guida per l'organizzazione delle prove formative comuni, che stabiliscono criteri, contenuti e modalità da adottare nella redazione di eventuali convenzioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra Regione/Collegio regionale o provinciale e/o tra Collegio regionale o provinciale e Col.Naz. e rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla certificazione dei risultati discendenti dallo svolgimento delle PFC, ed in particolare prevedono che:

- la Regione/Provincia autonoma o il Collegio avente diritto possono stipulare una convenzione per delegare il Col.Naz. per l'organizzazione delle PFC
- la Convenzione può essere stipulata:
 - tra Regione/Provincia autonoma e Col.Naz.;
 - tra il Collegio avente diritto ed il Col.Naz.;
 - tra Regione/Provincia autonoma e Collegio Regionale/provinciale che a sua volta stipulerà una convenzione con il Col.Naz.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la Regione/Provincia o il Collegio regionale/provinciale ospitante, qualora ne abbia delega, nomina le commissioni d'esame individuate nel regolamento delegato e più precisamente:
 - Commissione esaminatrice;
 - Commissione tecnica;
 - Commissione parametratori;

RITENUTO OPPORTUNO individuare nel Collegio Regionale il soggetto a cui delegare:

- le funzioni organizzative e amministrative per l'organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e PFC-S;
- la nomina delle commissioni esaminatrici preposte;

PRESO ATTO che il Collegio Regionale si è reso disponibile (comunicazione prot. n. N1.2023.0038736 del 08/11/2023) ad un accordo, prevedendo la possibilità di stipulare a sua volta una Convenzione con il Col.Naz. per le attività di cui sopra;

DATO ATTO che trattandosi di prove di carattere europeo ad alta connotazione tecnica, un coordinamento comune consente, tra l'altro, di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81/1991;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per la sottoscrizione di una Convenzione con il Collegio regionale dei Maestri di Sci Lombardia;

DATO ATTO che la presente deliberazione non determina oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

RITENUTO di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione il Direttore pro tempore della funzione specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo "Schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Collegio regionale Maestri di sci della Lombardia per l'organizzazione e la realizzazione delle Prove Formative Comuni e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell'ambito del quadro definito dal Regolamento Delegato (EU) 2019/907 del 14 marzo 2019", Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di delegare alla firma della Convenzione il Direttore pro tempore della funzione specialistica Sport e Giovani;
3. di demandare al Dirigente competente in materia di professioni sportive tutti gli adempimenti relativi all'attuazione della presente Deliberazione, tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della finanza regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmetterla ai soggetti destinatari.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge